

Recuperi Industriali S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. Lgs. 231/01	Edizione 04 del 10/04/18 approvata il 16/04/18
------------------------------------	--	---

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7

Parte Generale

INDICE

1. GLOSSARIO	3
2. PROFILO DELLA SOCIETÀ	5
3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	6
3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231	6
3.2. Le sanzioni	13
3.3. Autori del reato	14
3.4. L’interesse o il vantaggio per le società	14
3.5. L’esonero della responsabilità	15
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	17
4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative	17
4.2. Il Modello	18
5. ORGANIGRAMMA.....	21
5.1. Principi generali di comportamento.....	21
6. SISTEMA DISCIPLINARE	24
6.1. Premessa	24
6.2. Funzione del sistema disciplinare	25
6.3. Misure nei confronti degli Amministratori	26
6.4. Misure nei confronti di Dipendenti.....	26
6.4.1. Dirigenti	26
6.4.2. Quadri, impiegati ed operai.....	26
6.4.3. Violazioni del Modello	27
6.4.4. Misure nei confronti dei lavoratori di altre aziende consortili.....	28
6.4.5. Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e dei Partner	29
7. CODICE ETICO (rinvio).....	30
8. ORGANISMO DI VIGILANZA	31
8.1. Premessa	31
8.2. Composizione dell’organismo di vigilanza	31
8.3. Compiti e poteri dell’organismo di vigilanza	32
8.4. Responsabilità.....	34
8.5. Flussi Informativi.....	35
8.6. Flussi informativi verso l’OdV	36
8.7. Raccolta e conservazione delle informazioni	38
9. I REATI APPLICABILI	39
10. LE PARTI SPECIALI	47
10.1. Premessa.....	47
10.2. Funzione delle Parti Speciali.....	47
10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati.....	49
ORGANIGRAMMA.....	50
CODICE ETICO	51

1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **“CCNL”** – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria);
- **“Codice Etico”**: Codice di comportamento che una Società adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **D. Lgs. 231**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Linee guida”**:- Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004 e in data 31.03.2008;
- **“Modello”** – Modello di organizzazione, gestione e controllo”, adottato dal Consiglio di Amministrazione per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs 231/01 da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto;
- **“ODV”** – Organismo di vigilanza: è l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
- **“Sistema disciplinare”**: Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione;

- **Soggetti Apicali:** Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di una Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa;
- **“UIF”** – Unità di Informazione Finanziaria: Unità istituita per analizzare e trasmettere alle competenti autorità investigative le informazioni finanziarie relative alle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati o comunque individuate; è istituita presso la Banca d'Italia quale entità autonoma e indipendente.

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Recuperi Industriali S.r.l. (in seguito Recuperi Industriali) con sede legale in Via Grotte di Nottola n. 6, Cisterna di Latina (LT), è una società che si occupa di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, autospurgo e pulizia reti fognarie ed idriche, risanamento con opere non distruttive, anche in spazi confinati, pulizie industriali e bonifiche.

Recuperi Industriali, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/01, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell’occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell’etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all’uopo disponibili.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultima.

3.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [introdotto dalla L. 48/08 art. 7]

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [introdotto dalla L. 94/09, art. 2, co. 29]
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Scambio elettorale politico- mafioso (art. 416-ter c.p.)
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.)
4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)
- Concussione (art. 317 c.p.)

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
 - Corruzione (art. 320, 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [introdotto dalla L. 409/01, art 6 e dalla L. 99/09, art.15]
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1) [introdotto dalla L. 99/09, art.15]
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter) [introdotto dal D. Lgs. 61/02, art. 3]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) [introdotto dalla Legge 69/2015 Art. 12]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [introdotto dalla Legge 69/2015 Art. 12]
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 co. 1 e 3 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – art. 25 *ter*, comma 1, lettera s.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [introdotto dal DLgs 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) [introdotti dalla L. 7/03 art. 3]

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1) [introdotto dalla L. 7/06, art. 8]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [introdotto dalla L. 228/03, art. 5]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 Bis c.p.) [introdotto dalla L. 199/2016 Art. 6]
 - Adescamento di minorenni (art. 609.undecies c.p.) [introdotto dal Dlgs 39/2014 Art. 3]
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies) [introdotto dalla L. 62/05, art. 9]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies) [introdotto dalla L. 123/07, art. 9]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) [introdotto dal D. Lgs. 231/07, art. 63 co. 3].
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art.648 ter.1 c.p.) [introdotto dalla L. 186/2014 Art. 3]
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [introdotto dalla L. 99/09, art. 15]
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [introdotta dalla L. 116/09, art. 4]

16. Reati ambientali (art. 25 undecies) [introdotta dal D. Lgs.121/11, art.2]

- Inquinamento ambientale (c.p. art. 452 bis)
- Disastro ambientale (c.p. art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (c.p. art. 452 quinquies)
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (c.p. art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso al fine di commettere delitti contro l'ambiente (c.p. art. 452 octies)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. - introdotto con D.Lgs. 11/18);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta (c.p. art. 727 bis);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (c.p. art. 733 bis);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06 art. 137 comma 1);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o dalle Autorità competenti (D.Lgs. 152/06 art. 132, comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee, nel suolo o nel sottosuolo (D.Lgs. 152/06 art.137, comma 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato dall'Autorità competente (D.Lgs. 152/06 art. 137, comma 13);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 1);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, primo periodo);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 3, secondo periodo);
- Attività non consentita di miscelazione di rifiuti (D.Lgs. 152/06 art. 256, comma 5);

- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D.Lgs. 152/06 art.256, comma 6);
- Omessa bonifica (D.Lgs. 152/06 art. 257);
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso e uso del certificato durante il trasporto (D.Lgs. 152/06 art. 258, comma 4);
- Predisposizione di un certificato di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità SISTRI (D.Lgs. 152§/06, art. 260 *bis*, comma 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE o senza certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di certificato di analisi contenente informazioni false circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 7, secondo periodo e terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (D.Lgs. 152/06, art. 260 bis comma 8, primo e secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259);
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L.150/92, art. 1 e art. 2);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. 150/92, art. 3 bis, comma 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6, comma 4);
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (Legge n° 549 del 1993, art. 3, comma 6);
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202/07, art. 9).

17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 *bis* D.Lgs. 286/1998 – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998) - art. 25 *duodecies*
18. Razzismo e Xenofobia [introdotto Legge novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017 – art. 604 bis c.p.] - art. 25 *terdecies*
19. Reati transnazionali [introdotto dalla L. 146/06, artt. 3 e 10]
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/98)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

3.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

3.3. Autori del reato

Secondo il D. Lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.4. L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse o a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l’indagine sulla sussistenza del primo requisito (l’interesse) richiede una verifica “ex ante”, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica “ex post” dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, l’ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse del soggetto rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

3.5. L’esonero della responsabilità

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi

poteri di iniziativa e controllo;

- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”), adottato dal Consiglio di Amministrazione di Recuperi Industriali per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l’individuazione in Recuperi Industriali dei processi a rischio.

L’individuazione delle aree a rischio rappresenta un’attività fondamentale per la costruzione del Modello. In Recuperi Industriali tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell’analisi sono riepilogati nel capitolo 9 “I Reati applicabili” e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le direzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative “procedure” da osservare.

I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto degli Enti aziendali coinvolti.

Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite “procedure”, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Recuperi Industriali, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società stessa di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

1. l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
2. l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;

3. la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
4. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
5. la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
6. l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
7. la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

4.2. Il Modello

Il Modello di Recuperi Industriali è basato sulle Linee Guida emanate da Confindustria in data 23.07.2014 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 31.07.2014.

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;

- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione, Paris Srl ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle Linee guida predisposte da Confindustria.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di Recuperi Industriali, i dipendenti di Co.Sma.Ri., nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di Recuperi Industriali e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti).

In particolare i soggetti destinatari del Modello:

1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dalla Società;
3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;

5. devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
6. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

Il Modello di organizzazione e gestione del Recuperi Industriali è stato adottato nella sua prima versione con delibera dell'Amministratore Unico del 14/12/2012.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi mesi e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, la RE. IN Srl, su motivata proposta dell'ODV, ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando così la presente versione, da ritenersi sostitutiva della precedente, con delibera societaria del 16/04/2018.

ORGANIGRAMMA

Per la descrizione della struttura organizzativa di Recuperi Industriali si rimanda all'organigramma in vigore (all'Allegato 1).

4.3. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove la Società ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- la Società si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse aziendali, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della Società;
- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà della società.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Premessa

La Società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto della Società delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti alla Società ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice di condotta aziendale vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- (a) i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- (b) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- (c) ogni operazione, transazione, azione nell’ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (d) si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- (e) si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell’ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all’interno della Società potrà giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione 2.1 che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o all'Ufficio del personale per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice di condotta e delle procedure adottate dalla Società, ogni informazione in merito potrà essere richiesta all'Ufficio del personale.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice di condotta aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti al superiore gerarchico e all'Ufficio del personale, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno della Società per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice di condotta aziendale vigente
- Procedure organizzative interne vigenti
- Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7 l. n. 300/1970.

5.2. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, delle procedure e del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'OdV informa tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4. Misure nei confronti di Dipendenti

5.4.1. Dirigenti

La violazione del presente Modello da parte dei Dirigenti costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso, da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

5.4.2. Quadri, impiegati ed operai

La violazione del presente Modello da parte di Quadri, Impiegati ed Operai costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) ammenda;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

5.4.3. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- c) incorre nel provvedimento di “ammenda” il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- d) incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- e) incorre nel provvedimento di “licenziamento” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e della funzione HR, rimanendo quest’ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

5.4.4. Misure nei confronti dei lavoratori di altre aziende consortili

L’ufficio Amministrazione, l’ufficio Risorse Umane, l’ufficio Servizi Generali e l’Ufficio Commerciale forniscono il loro supporto in maniera trasversale al Consorzio Co.Sma.Ri. ed alle Imprese Consorziare, indipendentemente dalla Società che ha assunto i lavoratori.

Anche se il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti dei propri dipendenti, sia per quanto riguarda il trattamento economico e normativo sia per quello contributivo, parte dei suoi poteri, anche se in assenza di una delega espressa, sono stati delegati automaticamente alla Società utilizzatrice dei servizi forniti dagli uffici sopra citati. Tali poteri vengono esercitati affinché la prestazione di lavoro possa essere integrata nell’organizzazione produttiva della Società; chiaramente il lavoratore dovrà rispettare l’obbligo di fedeltà e diligenza sia verso la Società di appartenenza che verso Recuperi Industriali.

Il potere disciplinare, però, rimane in mano al datore di lavoro.

Pertanto, nei casi di violazione del modello come descritto al punto 6.5.3., Recuperi Industriali segnalerà l'evento al datore di lavoro del dipendente per l'applicazione delle misure disciplinari applicabili.

5.4.5. Misure nei confronti dei Collaboratori, Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

6. CODICE ETICO (rinvio)

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un codice etico.

In termini generali il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il codice etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato (Allegato 2).

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confindustria, anche nella versione aggiornata, suggeriscono che la funzione di vigilanza debba risiedere in un organo interno alla società diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale, e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

7.2. Composizione dell'organismo di vigilanza

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Recuperi Industriali che l'OdV sia composto da uno sino ad un massimo di tre membri esterni all'azienda, potendo in limine prevedere che un membro possa essere anche un soggetto interno anche del consorzio CO.SMA.RI.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV rimane in carica per un anno, rinnovabile per eguale periodo salvo rinuncia del Professionista o revoca dell'incarico per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione

che, nella stessa sede, provvederà a nominare i nuovi componenti dell'organo o ad integrare quelli mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

7.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza

E' affidato, sul piano generale, all'OdV il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- b) valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- c) proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza dell'Amministratore;
- d) vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- dotarsi di un regolamento;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto

dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- formulare delle proposte all'Amministratore per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del Consiglio di Amministrazione;

- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

7.4. Responsabilità

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità penale dell'OdV non è regolamentata dal D. Lgs. 231/01 e, a tutt'oggi, non vi sono state pronunce giurisprudenziali che ne abbiano definito i confini.

Mutuando le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria si può affermare che fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'Organismo e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell'ente a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, co. 2, cod. pen. e, dunque, nel principio in base al quale “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Pertanto, l'organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, co. 2, cod. pen., sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'organo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. L'attribuzione all'Organismo di compiti d'impedimento dei reati non si concilia con la

sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo non può neppure modificare, di propria iniziativa i modelli esistenti, assolvendo, invece, un compito consultivo dell'organo dirigente cui compete il potere di modificare i modelli. Peraltro l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria. Va, infine, sottolineato che, neanche in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, non è previsto alcun obbligo di impedire la realizzazione dei suddetti reati.

La nuova normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), per la prima volta, grava espressamente l'ODV di un obbligo di controllo dell'osservanza della normativa stessa da parte dei soggetti destinatari del D. Lgs. 231/2007.

La normativa in questione pone dei divieti e degli obblighi e li presidia con sanzioni amministrative e penali; vigilare sul rispetto del decreto significa vigilare sull'adempimento degli obblighi e sul rispetto dei divieti dallo stesso posti.

7.5. Flussi Informativi

Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispose per il Consiglio di Amministrazione:

- con **cadenza annuale**, un rapporto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV riporta in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con l'Amministratore Delegato in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- con l'Amministratore Delegato in ordine alla formazione in temi di interesse (sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 231, etc.) ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del

Modello e del Codice Etico; al processo di assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.;

- con la funzione Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con la funzione IT in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto /aggiornamento delle licenze software; a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con la funzione RSPP in ordine a statistiche sugli infortuni; formazione; modifiche organigramma sicurezza, adempimenti ambientali; in caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con le altre funzione aziendali in ordine agli specifici compiti con particolare attenzione alle attività che possano prevedere rapporti con la P.A.; in caso di ispezioni, deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive.

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con il Consiglio di Amministrazione, riunioni periodiche dell'OdV, ecc.) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

7.6. Flussi informativi verso l'OdV

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, Recuperi Industriali
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

La legge n. 179/2017 concernente “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2017, ha regolamentato l'istituto del whistleblowing per il settore pubblico e privato.

L'articolato normativo si compone, infatti, di tre articoli: il primo apporta le modifiche all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 -settore pubblico-; il secondo dispone delle integrazioni all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 -settore privato- e infine il terzo integra la disciplina dell'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Con specifico riguardo al settore privato la novella interviene inserendo all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, il nuovo comma 2-bis secondo cui “i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

7.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

8. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno della Società.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	art. 24, D. Lgs. 231/01	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SI
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SI
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SI
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SI
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	art. 24 bis, D. Lgs. 231/01	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SI
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SI
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	NO
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SI
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SI
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 ter, D. Lgs. 231/01	
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SI
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SI
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
Reati di concussione e corruzione	art. 25, D. Lgs. 231/01	
Concussione	art. 317 c.p.	NO
Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	SI
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	NO
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SI
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319 quater c.p.	SI
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	SI
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SI
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SI
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SI
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.	art. 25 bis, D. Lgs. 231/01	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
Delitti contro l'industria ed il commercio.	art. 25 bis-1, D. Lgs. 231/01	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	SI
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	SI
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	NO
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
Reati societari.	art. 25 ter, D. Lgs. 231/01	
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	SI
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità	art. 2621 bis c.c.	SI
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	NO
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	SI
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	NO
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	NO
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	SI
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SI
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635 bis c.c.	SI
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SI
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	NO
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	art. 25 quater, D. Lgs. 231/01	NO
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 quater-1, D. Lgs. 231/01	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	NO
Delitti contro la personalità individuale.	art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Pornografia virtuale	art. 600-quater.1 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603 bis c.p.	NO
Adescamento di minorenni	art. 609 undecies c.p.	NO
Abusi di mercato.	art. 25 sexies, D. Lgs. 231/01	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	NO
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	art. 25 septies, D. Lgs. 231/01	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SI
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SI
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza	art. 25 octies, D. Lgs. 231/01	

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
illecita.		
Ricettazione	art. 648 c.p.	SI
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SI
Autoriciclaggio	art.648 ter.1 c.p.	SI
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	art. 25 novies, D. Lgs. 231/01	
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	NO
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SI
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere del'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o	art. 171-ter, L. 633/41	NO

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette		
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-septies L. 633/41	NO
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25 novies, D. Lgs. 231/01	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Articolo 377-bis c.p.	SI
Reati Ambientali	art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01	
Inquinamento ambientale	(c.p. art. 452 bis)	SI
Disastro ambientale	(c.p. art. 452 quater)	SI
Delitti colposi contro l'ambiente	(c.p. art. 452 quinquies)	SI
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività	(c.p. art. 452 sexies)	SI
Circostanze aggravanti dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso al fine di commettere delitti contro l'ambiente (c.p. art. 452 octies)	(c.p. art. 452 octies)	NO
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	(art. 452 quaterdecies c.p.)	SI
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	(Art. 727-bis c.p.)	SI
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	(Art. 733-bis c.p.)	SI
Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 137)	SI
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 256)	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Bonifica dei siti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 257)	SI
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 258)	SI
Traffico illecito di rifiuti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 259)	SI
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 260 bis)	SI
Violazione dei valori limite di emissione	(D. Lgs. 152/2006 – Art. 279)	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art.1)	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	(L. 150/1992 art. 2)	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	(L. 150/1992 art. 3bis)	NO
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	(L. 549/1993 Art. 3)	NO
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u>	(D. Lgs. 202/2007 Art. 8)	SI

Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01		
Reato	Riferimento normativo	Applicabilità
Inquinamento doloso		
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento colposo	(D. Lgs. 202/2007 Art. 9)	SI
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 duodecies, D. Lgs. 231/01	
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22 comma 12 <i>bis</i> D.Lgs. 286/1998 - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998	SI
Razzismo e xenofobia	art. 25 terdecies, D. Lgs. 231/01	
Propagandare ovvero istigare e incitare la diffusione sulla negazione o minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	Art.604 bis c.p.	NO
Reati transnazionali.	Legge 146/06, artt. 3 e 10	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater DPR 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 del DPR 309/90	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. 286/98	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	NO
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	NO

9. LE PARTI SPECIALI

9.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel Codice di Comportamento, con particolare riguardo al Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

Mappatura dei Processi, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

Organismo di Vigilanza, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
- Sistema Disciplinare, adeguato alla struttura della Società, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali della Società con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.

Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

9.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di Recuperi Industriali costituiscono gli elementi finalizzati ad

illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista) sono definiti sulla base realtà gestionale ed operativa di Recuperi Industriali ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P. A., con i Fornitori, con i clienti con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- a) le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinate in regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di Recuperi Industriali – nelle seguenti Parti Speciali:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
4. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis-1)
5. Reati societari (art. 25 ter) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
9. Reati ambientali (art. 25 undecies).
10. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) - Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies)

9.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

Scala dei Rischi	
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
Rischio Medio	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme/procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA

ALLEGATO 2

CODICE ETICO